

LINEA GUIDA APPLICATIVA TARIFFARIO ARPA EMILIA – ROMAGNA

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. LINEA GUIDA
 - 4.1. Principi generali
 - 4.1.1. Richiesta di preventivo
 - 4.1.2. Agevolazioni per soggetti specifici
 - 4.1.3 La tariffa oraria
 - 4.1.4 Le attestazioni nell'interesse del privato
 - 4.1.5 Prestazioni non previste dal Tariffario
 - 4.2 Attività analitica
 - 4.2.1 Attività di campionamento
 - 4.2.2 Attività di preparazione del campione
 - 4.2.3 Attività analitica
 - 4.3 Attività fisiche
 - 4.4 I rapporti e le valutazioni tecniche – Indicazioni generali
 - 4.4.1 I rapporti e le valutazioni tecniche – aspetti specifici
 - 4.4.2 Pianificazione e trasformazioni edilizie
 - 4.4.3 Valutazione di impatto ambientale
 - 4.5 Sportello unico per le attività produttive
 - 4.6 I dati ambientali
- 5 ALLEGATI
 - Allegato 1: Schema di convenzione per l'effettuazione di attività analitica
 - Allegato 2: Schema di convenzione per lo svolgimento di attività di esame ed istruttoria tecnica di progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e smi

Allegato 3: Modulo per sottoscrizione dell'impegno al pagamento della prestazione
 Arpa E.R. relativa al rilascio di parere tecnico

6 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Natura modifica:		In vigore dal
Redazione	Verifica	Approvazione
Area Affari Istituzionali Direzione Tecnica	Area Affari Istituzionali	Area Affari Istituzionali

1. SCOPO

Lo scopo della Linea Guida è quello di fornire indicazioni e precisazioni relativamente all'applicazione del Tariffario delle prestazioni di Arpa.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Tariffario di Arpa si applica a tutti i Nodi e a tutte le Strutture di Arpa Emilia Romagna.

3. RIFERIMENTI

Il Tariffario di Arpa è stato elaborato in attuazione dell'art. 21, comma 1 lett. g) della L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 e dell'Accordo di Programma sulle attività dell'Agenzia sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province, dalle AUSL e da Arpa, approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12 marzo 2002.

Il vigente Tariffario delle prestazioni è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2000 del 27/12/2011.

Il Tariffario è armonizzato con il Tariffario dei Dipartimenti di Sanità pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 22 dicembre 2011.

	LINEA GUIDA APPLICATIVA Approvata con Deliberazione n. 51 del 19.06.2012	Pag. 3 di 30
<i>Linea Guida applicativa Tariffario ARPA Emilia Romagna</i>		Rev.0 del 19.06.2012

4. LINEA GUIDA

Premessa

Le prestazioni di Arpa effettuate nell'interesse di terzi sono erogate prevedendo la copertura dei costi di realizzazione, così come indicato nella disposizione contenuta all'art. 21 lett g) della L.R. n.44 del 1995.

Le tariffe che si evincono dal tariffario sono calcolate tenendo a riferimento i costi orari del personale di Arpa per lo svolgimento delle attività istituzionali, comprensivi dei costi diretti e indiretti di beni e servizi impiegati nel processo produttivo.

Il Tariffario è affiancato dal "Listino prezzi" delle attività analitiche che riporta le tariffe di ciascun parametro analitico di matrice, ottenute sommando le tariffe delle voci di preparazione del campione e di misurazione strumentale (tecnica analitica) definite dal Tariffario stesso.

Si ritiene opportuno precisare che il Listino Prezzi delle attività analitiche è un documento che definisce i costi relativi alle prestazioni rese in base alla tipologia di analisi effettuata ed alla matrice da analizzare.

Il Listino prezzi delle prestazioni analitiche è entrato in vigore il 1° aprile 2012 data di adozione della deliberazione del Direttore generale n. 37.

Il Tariffario Arpa prevede all'art. 1 che esso non si applichi alle attività che l'Agenzia effettua relativamente al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ed ai relativi controlli, per il quale è vigente lo specifico tariffario approvato con DM 24 aprile 2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59".

I nodi operativi devono fare riferimento esclusivamente al Tariffario approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua forma completa (articolato e tabelle) ed al successivo Listino Prezzi e non prevedere nessun altro tipo di formato per la diffusione all'interno dell'Arpa ed all'esterno.

Il Tariffario e il Listino sono presenti, interamente scaricabili anche dall'esterno, sul sito web di Arpa <http://www.arpa.emr.it>.

4.1 Principi generali

4.1.1 Richiesta del preventivo

All'art. 1 il nuovo Tariffario dispone che "Le tariffe previste dal tariffario si applicano alle prestazioni che l'Agenzia eroga, anche su specifica richiesta delle amministrazioni titolari del procedimento, nell'interesse dei privati. I relativi oneri sono da considerarsi sempre a carico di questi ultimi. ARPA provvederà ad effettuare le prestazioni di cui al presente tariffario sulla base di un preventivo dei costi, sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dei richiedenti".

Per quanto riguarda le prestazioni analitiche, le modalità di richiesta prestazione ed emissione del preventivo sono previste da specifica procedura del Sistema Qualità, P40401/LM consultabile su Intranet alla Sezione Documentazione/ Documenti qualità e resa disponibile per i clienti agli Sportelli Accettazione.

Per quanto riguarda il rilascio di pareri, sarà necessario che il cliente compili, per la parte di propria competenza, un modulo (allegato 3) che dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari per una corretto addebito della prestazione richiesta, la tipologia, l'importo e la sottoscrizione per impegno al pagamento. Tale modulo dovrà essere presentato assieme alla documentazione tecnica di riferimento con la quale viene richiesta la prestazione.

Sarà cura di ogni Sezione dare massima diffusione all'allegato (consegnandolo agli Sportelli Unici, alle Amministrazioni Comunali e Provinciali). Qualora il modulo firmato non fosse presente, previa informativa all'Autorità competente, la pratica di emissione parere non potrà essere portata a compimento fino alla consegna del documento stesso.

Nel caso di procedimenti relativi ai siti contaminati o altri procedimenti che prevedono attività a carattere oneroso, la cui tipologia viene determinata in sede di Conferenza di Servizio (CdS), il suddetto modulo sarà compilato dalla Ditta nella stessa sede.

Il conseguente preventivo, che potrà comprendere espressione del parere, eventuali campionamenti e/o analisi decisi dalla CdS sarà formulato successivamente ed inviato alla Ditta per accettazione.

Il format del modulo allegato sub 3 potrà essere modificato od integrato per adattarlo a specifiche esigenze emerse a livello territoriale.

 <p>agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna</p>	<p>LINEA GUIDA APPLICATIVA</p> <p>Approvata con Deliberazione n. 51 del 19.06.2012</p>	<p>Pag. 5 di 30</p>
<p><i>Linea Guida applicativa Tariffario ARPA Emilia Romagna</i></p>		<p>Rev.0 del 19.06.2012</p>

4.1.2 Agevolazioni per soggetti specifici

Ai sensi dell'art. 15 del Tariffario, le aziende con registrazione ambientale EMAS o con certificazione di prodotto Ecolabel hanno diritto ad una riduzione del 20%, mentre le aziende con certificazione ISO 14001 hanno diritto ad una riduzione del 10% sul costo delle prestazioni.

Le riduzioni saranno applicate solo se nella documentazione presentata per il rilascio della prestazione richiesta, sarà indicato esplicitamente il possesso dei requisiti necessari.

4.1.3 La tariffa oraria

La tariffa oraria si applica solo nei casi in cui non è prevista una tariffa specifica sia relativamente all'attività analitica sia per le valutazioni tecniche. L'attività prestata è definita in base all'impegno orario di ogni operatore Arpa.

4.1.4 Le attestazioni nell'interesse del privato

Le attestazioni, per le quali è prevista una tariffa pari a 30 €, possono essere considerate quelle dichiarazioni rilasciate da Arpa ad un privato, tenendo conto di dati e circostanze già precedentemente acclarate e che pertanto non richiedono, al momento del rilascio dell'attestazione stessa, l'effettuazione di ulteriori attività.

Qualora invece tali attestazioni richiedano per il loro rilascio l'effettuazione di una ulteriore attività conoscitiva, Arpa, oltre alla tariffa fissa, richiederà al privato per l'esame della documentazione la tariffa oraria dell'operatore e per la specifica attività di supporto (rapporti di prova, sopralluoghi, ecc.) quanto previsto dalle singole voci del Tariffario.

E' evidente tuttavia che le attestazioni a favore del privato, anche quando sono rilasciate con il corredo di una delle attività di supporto sopra richiamate, rimangono pur sempre una fattispecie differente dal rapporto tecnico.

4.1.5 Prestazioni non previste dal Tariffario

Con riferimento alle attività di carattere laboratoristico, per l'erogazione di prestazioni non previste nel tariffario, si applica il principio di analogia solo in assenza delle tariffe degli ordini professionali.

4.2 Le prestazioni analitiche

Le tariffe per le prestazioni analitiche sono composte usualmente dalle seguenti attività: campionamento (se effettuato da ARPA), preparazione del campione e determinazioni analitiche di tipo chimico, chimico-fisico, biologico e fisico. Le tariffe delle determinazioni analitiche sono definite in base alla tecnica analitico/strumentale o tipologia di esame (es. spettrofotometria, cromatografia, potenziometria, esame colturale per specie, spettrometria α , fonometria ecc.); alcune determinazioni possono essere effettuate con più tecniche analitiche.

Nel Listino prezzi articolato per matrici (es. Acqua, Aria, Suolo, Rifiuti, Superfici, ecc.), sono elencati i parametri che vengono ricercati specificando la relativa tecnica analitica. La tariffa globale per parametro è ottenuta sommando la tariffa per la preparazione del campione (nei casi in cui esiste tale esigenza), e la tariffa per l'attività analitica con specifica tecnica di rivelazione.

Nel caso di prestazioni aventi carattere commerciale, di norma, la definizione della metodica analitica deve essere concordata con il cliente preventivamente, in ragione della disponibilità strumentale del laboratorio e del Sistema di accreditamento, nonché della sensibilità analitica richiesta in ottemperanza ai riferimenti normativi di materia.

Secondo quanto previsto all'art. 6 del Tariffario, per l'esecuzione di volumi di attività analitiche pari o superiori ai 20.000 euro sono previste riduzioni calcolate nell'ordine del 20% per gli enti pubblici e del 10% per i privati, che potranno essere applicate solo previa sottoscrizione di apposita convenzione. Al fine della fruibilità della riduzione, il criterio dell'importo prevale sulla durata dell'accordo, ad es. nel caso di una convenzione triennale per un importo complessivo di 20.000 euro la riduzione potrà comunque essere applicata.

Qualora sussistano congiuntamente i requisiti di cui al punto 4.1.2 e quelli che consentono di ottenere la riduzione per prestazioni analitiche di importo pari o superiore a 20.000 euro, gli sconti non sono da ritenersi cumulabili e prevale pertanto il criterio della registrazione o della certificazione ambientale.

Al fine di rendere omogenea la definizione dei relativi accordi per tutta l'Agenzia, è stato approvato con D.D.G. n. 48 del 15 maggio 2012 uno schema tipo di convenzione per l'esecuzione di analisi di laboratorio da parte di Arpa (Allegato 1) che potrà essere modificato od integrato in relazione ai casi specifici quale ad es. la riduzione derivante dal possesso della registrazione o della certificazione ambientale.

La sottoscrizione delle convenzioni aventi ad oggetto attività analitiche per un valore pari o superiore ad Euro 20.000,00 dovrà essere approvata con Determinazione dei Direttori di Sezione.

Le prestazioni analitiche richieste in regime di urgenza devono prevedere una maggiorazione del 20% in attuazione di quanto previsto all'art. 7 del Tariffario.

La definizione di contratti/convenzioni è effettuata secondo quanto previsto da P40401/LM.

4.2.1 Attività di campionamento

Relativamente alle attività di campionamento, il Tariffario stabilisce all'art. 4 che la tariffa piena si applica per il primo campione, mentre ai successivi, qualora effettuati contestualmente al primo, si adotta una tariffa pari al 20% di quella prevista. Alcuni esempi chiariscono le modalità di applicazione:

- Se si effettua un campionamento singolo di acqua con attrezzatura a bassa complessità, la tariffa che viene applicata è di 15 €. Se nello stesso luogo di prelievo e tempo, vengono effettuati altri campionamenti, viene applicata per questi campioni, una tariffa singola che è il 20% della tariffa intera cioè $15 \times 20\% = 3$ € per ogni campione in più, ottenendo così una tariffa globale di $15 + (15 \times 20\% \times n^{\circ} - 1) =$ Totale tariffa in €.
- Nell'attività di campionamento per la formazione di un campione medio composito si devono prelevare più aliquote di terreno/rifiuti/compost applicando metodi di quartatura. Se, per esempio, per ottenere un campione omogeneo, rappresentativo e significativo della matrice da esaminare, si devono prelevare 16 campioni, ottenuti come descritto sopra, al primo campione viene applicata la tariffa intera di 65 € mentre agli altri 15 viene applicata una tariffa che è ottenuta dalla formula $[65 \times 20\% \times (16-1)]$ per un totale di $65 + [65 \times 20\% \times (16-1)] = 260$ €

Per un campionamento composito integrato di sedimento fluviale, dove le varie aliquote che formano il campione prevedono spostamenti significativi con uso di imbarcazione, ad ogni punto di campionamento si applica la tariffa intera.

Relativamente alle tariffe indicate alla sezione 1, si chiarisce quanto segue:

- Per un campionamento alle emissioni in atmosfera, le tariffe previste (con attrezzatura

ad alta complessità $< o \geq 3$ ore) si applicano per ciascun punto di campionamento indipendentemente dal n° di campioni prelevati per formare il dato. La tariffa non include gli oneri relativi alle eventuali richieste di misurazioni di parametri fisici (ad esempio: misura di portata e temperatura alle emissioni).

- Per un campionamento di aria (sia outdoor che indoor) la tariffa minima è 120 € (tariffa a media complessità ≥ 3 ore) per ciascun punto di campionamento. Nel caso di campionamento che abbia una durata superiore ad un giorno, per i giorni successivi al primo si applica la tariffa oraria sino ad un limite massimo corrispondente alla tariffa del primo giorno.
- Relativamente al campionamento per la determinazione di amianto in materiali, si applica la tariffa del campionamento medio composito di cui al punto 1.7.

4.2.2 Attività di preparazione del campione

In relazione all'attività di preparazione del campione da sottoporre ad analisi, occorre sottolineare che:

1. se sul campione non viene effettuata alcuna attività di preparazione specifica non deve essere applicata alcuna tariffa;
2. se sul campione viene effettuata una sola specifica attività di preparazione associata a più determinazioni, la tariffa per la preparativa viene applicata solo una volta.

Alcuni esempi:

- per la determinazione di metalli in acqua potabile non si applica alcuna tariffa di preparativa;
- per l'estrazione con acqua o altro solvente, per la determinazione di diversi parametri con medesima o diversa tecnica strumentale, la tariffa di 25 € è da applicarsi una sola volta;
- per la determinazione di un metallo in una matrice ambientale e non, è associata una tariffa per la preparativa di 25 €. Se con la stessa preparativa si determinano più metalli (esempio: con AAS o Plasma Ottico), la tariffa di 25 € è da applicarsi una sola volta.

Preparativa per la ricerca di Cd = 25€

Preparativa per la ricerca di Cd,Pb,Ni,Mn ecc. = 25 €

Preparativa SPME = 25 €

Per quanto concerne la ricerca di fitofarmaci si rinvia alla sezione specifica Fitofarmaci del Listino prezzi delle prestazioni analitiche

- Prova di cessione = 15 € per ogni rinnovo della soluzione di contatto. Se la soluzione viene per esempio rinnovata 10 volte si avrà $15 € \times 10 = 150 €$
- Preparativa per ricerca di Diossine e Furani:
- Pretrattamento del campione per ricerca di Diossine e Furani con aggiunta di isotopi marcati = 250 €
- Estratto purificato per ricerca di Diossine e Furani per singolo passaggio su colonna 270 € per esempio se i passaggi sono 2 si avrà $270 € \times 2 = 540 €$
Quindi la preparativa per ricerca di Diossine e Furani costa 790 €
- Estratto purificato per singolo passaggio su colonna per ricerca di IPA con aggiunta di isotopi marcati = 90 €
- Estratto con Empore Disk o colonnina SPE per ricerca IPA senza aggiunta di isotopi marcati = 25 €
- Estratto con colonne enzimatiche per la ricerca di micotossine applicando per la determinazione della tariffa il principio di analogia con prestazioni similari = 120€
- Desorbimento di fasi utilizzate per la captazione di composti organici volatili=25€
- Quando la preparativa per lo spazio di testa o purge and trap consiste esclusivamente nel riempimento della vial per l'iniezione in GC, non viene applicata alcuna tariffa di preparazione.

4.2.3 Attività analitica

Determinazioni cromatografiche

La tariffa di 35 € e di 240 € si intende per corsa cromatografica e corsa in GC/MS e HPLC/MS e può essere riferita all'analisi di un unico componente o di una famiglia in relazione ai componenti compresi nello standard di riferimento usato (in All.2 a Sez.1.1 del listino sono indicate alcune famiglie più comuni: l'elenco non è esaustivo). Per ogni misura o componente richiesti dal cliente, non rientranti nella famiglia, si applica una tariffa pari al 40% della tariffa intera.

Alcuni esempi:

- ricerca gascromatografica-massa di Composti Organoalogenati = 240 € più richiesta aggiuntiva successiva del cliente (ricerca di Benzene e Toluene) = (240 € x 40%) 96 €
Totale attività 240 € + 96 € = 336 €
- ricerca gascromatografica di BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni) = 35 € più richiesta aggiuntiva successiva del cliente (ricerca di Stirene) = (35 € x 40%) = 14 €
Totale attività 35 € + 14 € = 49 €
- Ricerca gascromatografica di composti organici volatili captati mediante fasi solide o liquide = 35 €

Determinazione dei metalli

Nel caso di utilizzo della tecnica di Spettrometria ICP (Ottica/Massa) si applica la tariffa prevista da tariffario per singolo elemento o a fasce (2-5; 6-10; >10).

Nel caso di utilizzo della tecnica di Spettrometria di AA (Fiamma o Fornetto di grafite) si applica la tariffa intera moltiplicata per il numero dei metalli determinati (se possibile si consiglia di indirizzare la richiesta verso AAS quando si tratta di uno/due elementi o verso ICP per più elementi).

Alcuni esempi:

- Determinazione del Cd con AAS- fornetto di grafite = 30 €
- Determinazione del Pb con AAS- fiamma = 25 €
- Spettrometria di emissione (ICP ottico) per la ricerca di Pb = 20 €
- Spettrometria di emissione (ICP magnetico) per la ricerca di Pb = 25 €

Nel caso in cui il cliente richieda la determinazione di un certo numero di metalli e per esempio tale numero sia uguale a 10, la tariffa viene così calcolata:

- Determinazione di 10 metalli con AAS-fornetto di grafite = 30 € (per elemento ricercato)
 $30 \times 10 = 300 \text{ €}$
- Determinazione di 10 metalli con AAS- fiamma = 25 € (per elemento ricercato)
 $25 \times 10 = 250 \text{ €}$
- Determinazione di 10 metalli con ICP ottico = 105 €
- Determinazione di 10 metalli con ICP massa = 125 €

Microscopia elettronica

Relativamente alla microscopia elettronica qualitativa si segnala che non essendo presente una tariffa specifica, l'attività deve essere tariffata in base all'impegno orario dell'operatore (tariffa minima 90 min = 90 €).

Analisi Biologiche e Microbiologiche

Le analisi microbiologiche possono essere di tipo qualitativo o quantitativo ; di norma l'indagine consta delle seguenti fasi :

- Preparativa e/o Arricchimento Pretrattamento del campione a bassa complessità (macinazione, omogeneizzazione, setacciatura, etc) si applica a tutte le matrici eccetto le acque potabili, superficiali e sotterranee ed ha un valore di 5€
- Esame colturale per isolamento – la tariffa è di 15 €. Tale costo si applica alle analisi colturali effettuate su qualsiasi matrice anche le acque .

L'uso della tecnica MPN è considerato per la determinazione del costo come un arricchimento/preparativa speciale con già una presunta identificazione biochimica. Ciascuna determinazione prevede 3 diluizioni il cui costo è 15 euro cad. pertanto la tariffa risultante è di 45 Euro.

L'identificazione biochimica ha un costo di 25 € qualunque sia la matrice analizzata.

La Sierotipizzazione ha un costo di 25 €. Questa viene applicata di norma alla ricerca sierologica di Salmonella e di Legionella in qualsiasi matrice analizzata .

Nella sezione 2 del Listino sono elencati alcuni protocolli analitici di uso più frequente.

Per il protocollo microbiologico di cui alla Circolare Ministeriale n. 17 del 13/09/91, si applica la tariffa di 120 euro (tariffa 4.4) esclusivamente quando tutti i parametri determinati (8) risultino negativi, (tariffa 5.4.3 "Esame colturale per isolamento di microrganismi" - euro 15 moltiplicato per il numero dei parametri ricercati). Qualora vengano riscontrate una o più positività si applicherà la tariffa 5.4.5 "Identificazione biochimica" pari a euro 25 moltiplicato per il numero delle positività rintracciate, e la tariffa 5.4.3 per i rimanenti parametri negativi.

Le tariffe previste al punto 5.1 “Biologia molecolare” sono applicabili ad analisi che si compongono, sempre, di più campioni. Ogni analisi include come minimo, tre tipologie di campioni (due controlli, un trattato) che, insieme, concorrono a fornire la risposta finale. Per ogni analisi si applica pertanto la tariffa corrispondente.

Per i test eseguiti, il cliente può richiedere l'esecuzione dello studio con certificazione di buone pratiche di laboratorio (BPL o GLP). Al pari di quanto praticato da altri laboratori, italiani certificati BPL verrà richiesto al cliente un importo aggiuntivo a copertura dell'impegno orario degli operatori.

Per questa particolare tipologia di analisi, occorre definire in base alle esigenze del richiedente e alla tipologia del campione da analizzare, la qualità e quantità delle analisi da espletare, o sulla base di un preventivo concordato e sottoscritto con il cliente o attraverso una convenzione che, qualora sia di valore superiore ai 20.000 euro dovrà essere determinata dal Direttore Tecnico.

4.3 Attività fisiche

Per le misure in continuo relative al rumore, effettuate con stazioni rilocabili, si applica per analogia la tariffa di cui al punto 6.2.6 e 6.2.7.

Qualora, unitamente alle misurazioni previste dalle voci da 6.1.1 a 6.1.8, venga predisposto un rapporto tecnico di valutazione dei dati acquisiti, per il tempo impiegato dagli operatori si applica la tariffa oraria di cui all'art. 8.

Per i rapporti tecnici necessari a completamento delle misure previste al punto 6.2 si applica quanto indicato ai punti 8.3.16 e 8.3.17.

4.4 I rapporti e le valutazioni tecniche – Indicazioni generali

Per rapporto tecnico si intende un parere attraverso il quale l'amministrazione con funzioni tecnico-consultive (cioè Arpa) supporta l'azione degli Enti ai quali sono demandate le funzioni di amministrazione attiva (Province, Comuni, ecc.). L'espressione del parere Arpa, anche nell'ambito della Conferenza di servizi, si deve sempre sostanziare in una relazione scritta nella quale sono contenuti tutti gli elementi, nozioni e giudizi previsti dalle specifiche procedure.

Il rapporto tecnico a supporto delle autorizzazioni ambientali è redatto sulla base della

documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione nonché degli esiti e delle valutazioni conseguenti a sopralluoghi eseguiti, se ritenuti necessari, presso l'insediamento/installazione interessato dal provvedimento di autorizzazione. Il rapporto tecnico esplicita le condizioni di conformità o non conformità dell'insediamento/installazione rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore sulle diverse matrici ambientali ed eventualmente può contenere prescrizioni ed indicazioni per migliorare i limiti previsti e la qualità ambientale.

Le tariffe previste si applicano anche ai soggetti pubblici qualora questi nello svolgimento di attività connesse con fini commerciali, siano i destinatari delle autorizzazioni ambientali nell'ambito delle quali viene rilasciato l'atto endoprocedimentale di Arpa.

Le tariffe si intendono comprensive dei sopralluoghi e di ogni altra attività ritenuta necessaria per l'espressione del rapporto. Nel caso siano effettuate da Arpa anche attività di campionamento ed analisi a tal fine, queste attività vanno considerate aggiuntive e quindi determinate sulla base delle specifiche tariffe. In questo caso la fattura deve essere unica e nella stessa devono essere evidenziate le singole voci di cui al Tariffario relative alle prestazioni effettuate.

Qualora le Amministrazioni competenti richiedano ad Arpa valutazioni tecniche ambientali di competenza dell'Agenzia per tipologie non espressamente previste nelle prestazioni elencate nel Tariffario, tali valutazioni, rese da Arpa nell'interesse di privati, sono effettuate concordando con il richiedente il corrispettivo in base alla tariffa oraria.

4.4.1 I rapporti e le valutazioni tecniche - Aspetti specifici:

Acque

- La "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (approvata con D.G.R. n. 1053 del 9/6/2003 e succ. mod. e int., tuttora applicabile) ha disposto al punto 11 in relazione alle spese di istruttoria, quanto segue:

"Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente pubblico o privato."

Le spese di istruttoria per il rilascio e il rinnovo del provvedimento autorizzatorio sono composte da una quota fissa per gli aspetti amministrativi pari a 26,00 Euro (ndr a favore dell'Amministrazione competente) e da una quota variabile definita in base alla complessità della valutazione tecnica che può prevedere anche sopralluoghi e accertamenti. Per la quantificazione della quota variabile si applica il Tariffario di ARPA approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 30 luglio 2004 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 122 del 1° settembre 2004.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base degli accordi definiti in sede locale dalle Autorità competenti, privilegiando il principio della riscossione unica.”

- Le voci 8.1.7 e 8.1.8 relative a rapporti tecnici per scarichi di acque reflue industriali sono applicabili anche agli scarichi in acque superficiali o in pubblica fognatura di acque reflue di processo provenienti da allevamenti zootecnici. Per determinare la quantità scaricata, in impianti nei quali l'autorizzazione non prescriva la necessità di un contatore, ci si potrà avvalere di dati bibliografici in relazione alle tipologie di stabulazione, trattamento e stoccaggio adottate.
- A seguito della disposizione di cui all'art. 3 del DPR n. 227 del 2011, il rinnovo per gli scarichi di acque reflue industriali, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa, viene ora presentato con le modalità della dichiarazione sostitutiva. Pertanto, in tali casi il parere Arpa non dovrà essere più espresso.

La modalità della dichiarazione sostitutiva non è applicabile qualora gli scarichi contengano sostanze pericolose, dunque per tali fattispecie, Arpa continuerà ad esprimere il proprio parere ed applicare le tariffe corrispondenti.

Rifiuti

L'articolo 9 del Tariffario specifica che in caso di valutazioni tecniche relative al rinnovo delle autorizzazioni ambientali si applicano tariffe pari al 50% di quelle previste. Tale disposizione è relativa ai rinnovi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 208, comma 12 per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Aria

Per quanto riguarda il punto 8.2, relativo ai pareri emessi per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, il D. Lgs 152/06, a differenza del D.P.R. 203/88, ha introdotto un termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate, che dovranno quindi essere sottoposte anch'esse a rinnovo. Nel caso in cui il rinnovo dell'autorizzazione non preveda modifiche di tipo impiantistico, si applicherà la tariffa ridotta del 50% rispetto a quanto riportato nel tariffario. Nel caso in cui la Ditta approfitti del momento del rinnovo dell'autorizzazione per apportare anche delle modifiche impiantistiche, il parere relativo verrà rilasciato considerando la tariffa piena.

Campi elettromagnetici

- Per le valutazioni tecniche relative ai punti 8.3.1 - 8.3.12 riguardanti gli impianti per emittenza radio-televisiva e le Stazioni Radio Base e previste dalla LR 30/00 e s.m.i. e DGR1138/2008, è attualmente sospesa la corresponsione delle relative tariffe, a seguito della nota della Direzione Generale n. PGDG/2012/1962 del 11/04/2012.
- Per le valutazioni tecniche relative ai punti 8.3.13 - 8.3.15 riguardanti gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e previste dalla LR 10/1993 e s.m.i. e DGR1138/2008, si applica quanto previsto dal tariffario fino all'emanazione della Direttiva Regionale indicata nella recente Legge Regionale n. 3 del 20 aprile 2012 (artt. 35 e 36).

Inquinamento acustico

- Le voci da 8.5.1 a 8.5.6 si applicano qualora ad ARPA sia richiesta una valutazione separata relativamente alla valutazione previsionale di clima acustico o di impatto acustico di cui agli artt. 8, commi 3 e 4 della L. n. 447 del 26 ottobre 1995.
- Nell'applicazione delle tariffe di cui alle voci 8.5.4, 8.5.5 e 8.5.6, il criterio della superficie deve considerarsi riferito alla sommatoria delle superfici utili coperte e scoperte.
- La voce 8.5.7 concernente l'autorizzazione in deroga per attività temporanee è applicabile anche ai cantieri edilizi non riconducibili alla voce 8.5.8 (di grandi infrastrutture).
- La voce 8.5.8 si applica ai cantieri edilizi di grandi opere od infrastrutture.

Bonifiche siti contaminati

- Qualora la prestazione 8.4.8 (parere su progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata fino a 1000 mq) venga resa congiuntamente alla prestazione 8.4.12 (parere su analisi di rischio – valutazione semplice per siti con superficie < 2000 mq) nell’ambito della medesima Conferenza di servizi, la tariffa sarà applicata una sola volta.
- La superficie dei siti sottoposti ad analisi di rischio potrebbe non coincidere con l'area degli interventi di bonifica, pertanto in via esemplificativa si riportano le seguenti definizioni:
 - con riferimento alle voci 8.4.12 e 8.4.13 per sito si intende l'area sottoposta all'analisi di rischio;
 - con riferimento alle voci 8.4.14 e 8.4.15 per sito si intende l'area sottoposta ad interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente;
 - con riferimento alle voci 8.4.16 e 8.4.17 per sito si intende l'area bonificata o sottoposta a messa in sicurezza operativa o permanente.

4.4.2 Pianificazione e trasformazioni edilizie

Le seguenti attività di Arpa sono svolte nell’interesse della collettività e pertanto non soggetti a tariffazione:

- gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale (P.T.R., P.T.C.P., P.S.C. nonché eventuali altri piani settoriali), sui quali Arpa esprime il proprio parere nell’ambito della conferenza di pianificazione di cui all’art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- le varianti di PRG e i Piani particolareggiati adottati nella fase transitoria di applicazione della L.R. n. 20/2000, sui quali Arpa ed il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL effettuano l’esame in modo integrato (cfr. art. 19 lett. h) della L.R. n. 19/1982);
- gli strumenti urbanistici P.O.C., P.U.A. e R.U.E., sui quali Arpa ed il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL effettuano un esame integrato (art. 19 lett. h) della L.R. n. 19/1982).

Per quanto concerne invece la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, il titolo abilitativo è subordinato alle prescrizioni derivanti dall’esame integrato del progetto da

parte di Arpa e dell'Azienda USL ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 della L.R. n. 31/2002 e dell'art. 19 lett. h bis) della L.R. n. 19/1982. La prestazione è tariffata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL (Tariffario approvato con D.C.R. n. 486 del 28/5/2003) e la riscossione è a favore esclusivamente degli stessi Dipartimenti in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Tariffario Arpa. Rimane invece in capo ad Arpa la riscossione delle tariffe per i rapporti e le valutazioni tecniche relative alle autorizzazioni in campo ambientale.

4.4.3 Valutazioni di impatto ambientale

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, (da ultimo con L.R. n. 3 del 2012), le attività di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure VIA (screening e valutazione di impatto ambientale) possono essere affidate ad Arpa esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione a carattere oneroso da parte delle autorità competenti (Provincia, Comune). La definizione dei compensi per l'attività svolta dall'Agenzia è regolata dall'art. 10 del Tariffario.

In allegato 2 è presentato uno schema tipo di convenzione per le Sezioni provinciali relativamente allo svolgimento di tali attività da sottoporre alle Amministrazioni di riferimento.

4.5 Sportello unico per le attività produttive

Le Sezioni provinciali che hanno stipulato le convenzioni con le Amministrazioni comunali di cui all'art. 10 del Tariffario, provvedono a comunicare agli Sportelli l'adeguamento del Tariffario Arpa approvato dalla Giunta regionale in quanto tali convenzioni sono esclusivamente relative agli aspetti organizzativi e procedurali.

Si ricorda che con la prima approvazione del Tariffario si è provveduto a rettificare quanto indicato nella D.G.R. n. 2767 del 10/12/2001, laddove prevede l'assoggettabilità al regime IVA delle prestazioni erogate da Arpa nell'ambito dello Sportello unico per le attività produttive, specificando come tali prestazioni siano escluse dall'applicazione di tale imposta.

4.6 I dati ambientali

Le richieste di dati ambientali relativi ad Aria, Acqua, Suolo, Agenti fisici e Meteorologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 195/2005 e della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni ambientali sono gratuite. Ai clienti può essere richiesto solo il rimborso spese relativo alle fotocopie effettuate, ai supporti magnetici forniti, alle spese postali o di fax. Qualora i dati non siano disponibili nella forma richiesta dal cliente deve essere applicato il costo orario necessario per l'elaborazione specifica.

	LINEA GUIDA APPLICATIVA Approvata con Deliberazione n. 51 del 19.06.2012	Pag. 19 di 30
<i>Linea Guida applicativa Tariffario ARPA Emilia Romagna</i>		Rev.0 del 19.06.2012

5 ALLEGATI

Allegato 1: Schema di convenzione per l'effettuazione di attività analitica

Allegato 2: Schema di convenzione per lo svolgimento di attività di esame ed istruttoria tecnica di progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e smi

Allegato 3: Modulo per sottoscrizione dell'impegno al pagamento della prestazione Arpa E.R. relativa al rilascio di parere tecnico

Allegato 1

Schema di convenzione per l'effettuazione di attività analitica¹

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI RELATIVE A CAMPIONI DI

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna con sede a Bologna, Via Po n.5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione Provinciale di, Dott.

e

..... (Partita I.V.A.) con sede legale a (..) - Via N ...

PREMESSO CHE

- che con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2000 del 27.12.2011 è stato approvato il Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna;
- che il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le attività erogate a decorrere dal 01/02/2012, data di pubblicazione sul BURERT n. 21;
- che l'art. 6 del citato Tariffario prevede che, per l'esecuzione di attività analitiche di importo superiore a 20.000 euro, Arpa possa applicare uno sconto del 20% nei confronti dei soggetti pubblici e del 10% per i soggetti privati sull'importo complessivo delle prestazioni, previa stipula di apposito accordo con i clienti;
- che ha necessità di eseguire analisi di laboratorio finalizzate all'espletamento della propria attività e che tali prestazioni possono essere effettuate dall'Arpa.

SI CONVIENE

Art. 1

Arpa s'impegna all'esecuzione di analisi di laboratorio così come definite nell'allegato tecnico alla presente convenzione quale parte integrante.

¹ Approvato con DDG n. 48 del 15 maggio 2012

Art. 2

Le prestazioni saranno eseguite dall'Arpa, avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, nei tempi tecnici necessari per le determinazioni analitiche in relazione alle priorità dell'attività istituzionale di Arpa.

Art. 3

Il costo delle singole prestazioni effettuate da Arpa è pari alla tariffa fissata con D.G.R. n. 2000 del 27 dicembre 2011 decurtata del 20%, se soggetto pubblico, o del 10%, se soggetto privato, sull'importo complessivo, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del Tariffario.

Art. 4

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa provvederà ad emettere con cadenza (mensile o bimestrale - da definire) nei confronti di le proprie fatture. I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fattura fine mese sul conto di Tesoreria Arpa con le modalità di versamento indicate nelle fatture emesse da Arpa.

Qualora le prestazioni effettuate nel corso della durata della convenzione non raggiungano l'ammontare di 20.000 euro previsto ai fini dell'applicazione della riduzione di cui in premessa, Arpa provvederà a recuperare a conguaglio l'importo ancora dovuto.

Art. 5

Qualora nel corso di validità della presente convenzione intervengano modifiche al Tariffario delle prestazioni, espressamente formalizzate con approvazione da parte della Regione, Arpa provvederà ad applicare le nuove condizioni.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di anni a decorrere dal e fino al

Art. 7

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è esclusivamente quello di

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Per Arpa

Per

Il Direttore
della Sezione provinciale di
(Dott.)

Il legale rappresentante
(.....)

ALLEGATO 2

Schema di convenzione per lo svolgimento di attività di esame ed istruttoria tecnica di progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e smi

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di

TRA

La Provincia di _____ (il Comune di _____) rappresentata dal
.....

E

L'ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente – con sede in
_____ codice Fiscale e Partita IVA n° _____ – rappresentata da
....., il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Sezione
Provinciale di _____.

VISTI

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale” in particolare gli artt. 4 e ss.;
- la L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 recante “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995 recante “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

- l'art. 5, comma 2 lett. o) della sopracitata L.R. n. 44 del 1995 il quale prevede, tra le funzioni, attività e compiti che ARPA è chiamata a svolgere, l'attività di supporto tecnico – scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale;
- l'art. 5 della citata L.R. n. 9 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il quale al comma 6 recita “Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44 (...);

- l'art. 28 della citata Legge Regionale il quale stabilisce che le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 1999 sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05% con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1000 euro per le procedure di VIA), dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta Regionale in apposite Direttive;

VISTO INOLTRE

- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002 n. 1238 contenente Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/1999 'Disciplina della procedura valutazione impatto ambientale' e delle 'Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA'" (art. 8, L.R. 9/1999).

CONSIDERATO IN PARTICOLARE

- il punto 2.12 delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", il quale dispone che la quantificazione delle somme dovute ad ARPA per lo svolgimento dell'esame e dell'attività di istruttoria tecnica sarà definita come quota parte delle spese istruttorie dovute dal proponente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione (...);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento da parte di ARPA per la Provincia di _____ (il Comune di _____) delle seguenti attività:

1. esame ed istruttoria tecnica dei progetti di cui all'allegato B.2 (B.3) della L.R. n. 9 del 1999 nella fase di verifica ("screening") e di eventuale valutazione di impatto ambientale, qualora necessaria all'esito della procedura di verifica;
2. supporto per l'esame e l'istruttoria tecnica con riferimento ad una o più matrici ambientali relativamente alle tipologie di progetti di cui all'allegato A.2 (A.3) della L.R. n. 9 del 1999;

Nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti, la Provincia (il Comune) potrà inoltre avvalersi di ARPA, qualora lo ritenga necessario, per la partecipazione alla Conferenza di servizi di cui all'art. 18 della L.R. n. 9 del 1999.

Art. 2

TEMPI DI ATTUAZIONE

La presente convenzione ha durata, con decorrenza dalla stipula della presente (ed è rinnovata mediante scambio di corrispondenza tra le parti, salva facoltà di recedere, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza).

Art. 3

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Responsabile del Servizio competente della Provincia (del Comune) ed il Referente designato da ARPA provvedono a definire, con cadenza concordata tra le parti, i progetti e le modalità con le quali dovrà essere svolta l'attività. In particolare, la programmazione dovrà essere temperata con gli obiettivi fissati dal Programma annuale e con le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia.

Art. 4

ONERI FINANZIARI

La Provincia (il Comune) assegna ad ARPA un contributo per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la cui determinazione viene effettuata in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 1999, dalla Direttiva Regionale e dalle Linee Guida e con le seguenti modalità:

- per l'attività di esame ed istruttoria tecnica di cui all'art. 1 punto 1 viene riconosciuta una quota pari all'80% dell'importo dovuto dal proponente per le spese istruttorie;
- per le attività di supporto all'esame e all'istruttoria tecnica di cui all'art. 1 punto 2, può essere riconosciuta una quota dell'importo dovuto dal proponente per le spese istruttorie:
 - calcolata nella misura dell'80% qualora l'esame ed istruttoria tecnica sia complessiva;
 - calcolata nella misura del 10% per ciascuna matrice, qualora l'Amministrazione affidi ad ARPA l'esame ed istruttoria tecnica solo di alcune matrici.

La Provincia (il Comune), a seguito della quantificazione delle spese istruttorie al termine del procedimento, dovrà darne comunicazione ad ARPA e calcolare il contributo da assegnare all'Agenzia.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Dirigente competente dell'avvenuta conclusione del procedimento.

Art. 5

MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. ARPA svolge le attività di esame e di istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla legge regionale n. 9 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, come concordato con la Regione ai sensi dell'art. 3.
2. Detta richiesta, corredata da tutta la documentazione presentata dal proponente, è fatta pervenire tempestivamente all'ARPA a seguito della pubblicazione sul BURERT dell'avvenuto deposito degli elaborati presso l'ufficio competente della Provincia (del Comune), sia per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), che per i progetti assoggettati alla procedura di VIA.
3. L'eventuale necessità della richiesta di integrazioni e chiarimenti necessari, che la Provincia (il Comune) può rivolgere per una sola volta al proponente sia per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (ai sensi dell'art. 9 della LR 9/99 e succ. mod. e int.) sia per i progetti assoggettati alla procedura di VIA (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/99 e succ. mod. e int.), viene segnalata da ARPA alla Provincia (al Comune) con nota fatta pervenire al Servizio competente in tempo utile dal ricevimento della richiesta di cui al punto 1 da parte di ARPA.
4. La richiesta della predetta eventuale necessità di integrazioni e chiarimenti sospende i termini del procedimento previsti a carico dell'ARPA dal punto 5 sia per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) che per i progetti assoggettati alla procedura di VIA.
5. A conclusione delle attività di esame e di istruttoria tecnica di cui all'art. 1 della presente convenzione, ARPA provvederà alla predisposizione dei relativi elaborati tecnici, finalizzati alla stesura del parere definitivo. Tali elaborati sono fatti pervenire al Servizio competente:
 - entro 60 giorni dalla richiesta del Dirigente per i progetti di cui all'art. 1, punto 1;
 - entro 45 giorni dalla richiesta del Dirigente per i progetti di cui all'art. 1, punto 2.Nei termini previsti per la trasmissione degli elaborati dovrà comunque essere tenuto sempre conto delle eventuali interruzioni di cui al punto 4.

Art. 6

REGIME FISCALE

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente. E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 7

RISERVATEZZA

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione è tenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle informazioni e ai documenti riservati.

Art. 8

CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna,

Provincia (Comune):

il Dirigente

ARPA:

il Direttore

Allegato 3

Modulo per sottoscrizione dell'impegno al pagamento della prestazione Arpa E.R. relativa al rilascio di parere tecnico

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 605 del 29/09/73 e successive modifiche. Vi preghiamo di compilare il seguente modulo al fine di permetterci un corretto addebito delle prestazioni richieste che sarà effettuato secondo quanto previsto dal tariffario approvato con DGR n.2000 del 27/12/2011, pubblicato sul sito www.arpa.emr.it.

Il pagamento dovrà essere effettuato dopo il ricevimento di nostra nota di addebito.

Si fa presente che in caso di omessa o inesatta compilazione, le sanzioni previste saranno a Vostro carico.

Compilazione a carico del richiedente

IMPEGNO AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ARPA E.R. RELATIVA AL RILASCIO DI PARERE TECNICO

Barrare la casella interessata :

DITTA

RAGIONE SOCIALE
Indirizzo Sede Legale Vian.
Località e ComuneProv.....
CAP Tel.
PEC:e-mail:.....

NUMERO PARTITA IVA

CODICE FISCALE

Azienda certificata EMAS ; ECOLABEL ; ISO14001 (se pertinente, barrare la casella interessata e produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000)

PERSONA FISICA

Cognome Nome
Nato a il
Domicilio Fiscale: Via n.
Località e ComuneProv.....
CAP Tel.
PEC:e-mail:.....

CODICE FISCALE

Indirizzo a cui inviare la nota : Vian.
CAP Località e Comune Prov.....

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
.....
.....

DATA

**FIRMA DEL RICHIEDENTE
PER IMPEGNO AL PAGAMENTO**

L'incaricato Arpa E.R. rilascia il modulo relativo all'informazione in materia di protezione dei dati personali.

<i>Compilazione a carico della Struttura Arpa che effettua il rilascio del parere tecnico</i>		
COD. TARIFFARIO DELLA PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE EROGATA	IMPORTO
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE		€

Firma del tecnico Arpa E.R.

6 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0	19.06.2012	----	Prima emissione